



**ISPRA**

Istituto Superiore per  
e la Ricerca Ambientale



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

0222

TRASMISSIONE VIA PEC

E. prot DVA - 2014 - 0006405 del 10/03/2014

- 7 MAR. 2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
DVA - Divisione IV-AIA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
aia@pec.minambiente.it

Copia

Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Cagliari  
Piazza Repubblica, 18 - 09125 CAGLIARI  
prot.procura.cagliari@giustiziacert.it

ARPA Sardegna - Direzione Tecnico Scientifica  
Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali  
Via Carloforte, 51 - 09122 CAGLIARI  
arpas@pec.arpa.sardegna.it



SASOL ITALY S.p.A. - Stabilimento di Sarroch  
S.S. 195 Sulcitana, Km 18,800  
09018 Sarroch (CA)  
qse.sarroch@sasolitaly.telecompost.it

**RIFERIMENTO:** Decreto MATTM- DVA-DEC-2011-0000208 del 08/11/2011 di autorizzazione dell'impianto chimico SASOL ITALY S.p.A. di Sarroch (CA) pubblicato nella G.U. n. 281 del 02/12/2011.

**OGGETTO:** Diffida MATTM prot. DVA-2014-631 del 13/01/2014 a seguito nota ISPRA prot.51676 del 31/12/2013. Nota DVA-2014-2480 del 31/01/2014 (prot. ISPRA n. 5401 del 06/02/2014): riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni. Ulteriori richieste di ottemperanza.

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerte gli aggiornamenti delle azioni attuate dal gestore in riscontro ai vari punti della diffida in riferimento, si rappresenta quanto segue.

**Scarichi idrici**

Per gli aspetti inerenti gli scarichi idrici, si prende atto dell'avvenuta trasmissione da parte del gestore dell'istanza di Modifica Sostanziale (ar-02-14 del 07/01/2014, prot. ISPRA 994 del 09/01/2014) e della conseguente comunicazione di avvio del procedimento del MATTM, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90, con nota DVA n.1570 del 22/01/2014.

Rileva a tal proposito osservare che, come ribadito recentemente dall'Autorità Competente con la nota DVA-2014-0000574 del 13/01/2014, "... tra le condizioni di cui bisogna continuare a garantire il rispetto nelle more della definizione della risposta all'istanza di modifica non sostanziale, sono tra l'altro compresi il numero e l'identificativo dei punti di emissione o scarico, il rispetto dei valori limite di emissione indicati espressamente nell'AIA per ciascun punto di emissione o scarico, il rispetto dei periodi di mediazione e delle condizioni di riferimento per le relative rilevazioni ... Pertanto la variazione dei parametri monitorati (intesa come eliminazione o sostituzione di parametri oggetto di limiti di emissione) non è ammessa, finché non espressamente accettata dall'autorità competente. Considerazioni analoghe valgono anche per la variazione delle frequenze di monitoraggio ....".

Pertanto, al fine di valutare l'avvenuta ottemperanza alla diffida in oggetto e nelle more del completamento delle attività istruttorie relative all'istanza di modifica non sostanziale, si chiede al gestore la trasmissione dei dati relativi alle attività di monitoraggio eseguite secondo le modalità proposte nella nota prot. ar-06-14 del 20/01/2014 (prot. ISPRA n.3197 del 22/01/2014), e ritenute dal gestore stesso equivalenti alle modalità prescritte in autorizzazione.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

### Aria – emissioni convogliate

Come richiesto durante il controllo ordinario del novembre 2013, il Gestore nella citata nota prot. ar-06-14 del 20/01/2014, conferma che intende presentare all'AC uno studio tecnico che formalizzi i seguenti aspetti:

- le modalità di monitoraggio in discontinuo delle emissioni a camino E8 attualmente adottate;
- il metodo di correlazione tra lo scenario emissivo rilevato in sede di campagne di monitoraggio mensile e l'assetto impianto, in modo da stimare le quantità emesse su base mensile, tenendo conto della variazione degli assetti effettivi (es. variazione delle cariche in ingresso, del mix combustibili, dell'assetto forni).

Agli atti dello scrivente Istituto non risulta la trasmissione di tale documentazione. Si chiede al gestore di dare evidenza dell'invio di tale documentazione, indicando i riferimenti della relativa nota di trasmissione.

### Gestione dei rifiuti

Per quanto riguarda la diffida relativa all'installazione del pozzetto di drenaggio intercettabile nell'area di deposito temporaneo dei rifiuti, si chiede al gestore di dare riscontro dell'avvenuta ottemperanza con trasmissione di opportuna documentazione tecnica e fotografica.

Per quanto riguarda la diffida a *“riorganizzazione, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, le aree adibite a deposito temporaneo con identificazione fisica delle aree interne dedicate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, con utilizzo di idonea cartellonistica per ciascuna area interna con tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati su ciascuna tipologia di rifiuto i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati, devono essere inoltre utilizzati idonei contenitori per lo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti pericolosi quali tubi al neon con codice CER 200121\* (riferimento violazione 4.a)”* si rappresenta che dalla nota del gestore prot. ar-14-14 del 12/02/2014 (prot. ISPRA n.7492 del 19/02/2014) si evince che si è proceduto all'acquisto di materiali per la riorganizzazione interna delle aree di deposito, proponendo la scadenza del 24 marzo 2014 per il completamento dell'adeguamento a causa dei *“tempi tecnici minimi necessari”*, rimandando quindi a tale data la comunicazione dell'avvenuto adeguamento.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che allo stato attuale il superamento delle inottemperanze oggetto della diffida formulata dall'Autorità Competente è avvenuto solo in parte.

Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione, e in considerazione degli eventuali regimi sanzionatori di cui all'articolo 29-quattordicesimo del Decreto Legislativo 152 del 2006, ove applicabili, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, quale seguito della originaria nota ISPRA prot. 8159 del 21/02/2013.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. *Affelio Pini*

## DGpostacertificata

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** venerdì 7 marzo 2014 12:20  
**A:** aia@pec.minambiente.it; prot.procura.cagliari@giustiziacert.it;  
arpas@pec.arpa.sardegna.it; qse.sarroch@sasolitaly.telecompost.it  
**Oggetto:** DECRETO MATTM-DVA-DEC-2011-0000208 DEL 08/11/11 AUTORIZZAZIONE  
IMPIANTO CHIMICO SASOL ITALY SARROCH - RISCONTRO DIFFIDA PER  
INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI - ULTERIORI RICHIESTE OTTEMPERANZA -  
FIRMA PINI [iride]242624[/iride] [prot]2014/10222[/prot]  
**Allegati:** \_00303869-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 10222 del 07/03/2014 Oggetto: DECRETO  
MATTM-DVA-DEC-2011-0000208 DEL 08/11/11 AUTORIZZAZIONE IMPIANTO CHIMICO SASOL ITALY  
SARROCH - RISCONTRO DIFFIDA PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI  
- ULTERIORI RICHIESTE OTTEMPERANZA - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari,MINISTERO  
AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,SASOL ITALY,PROCURA REPUBBLICA CAGLIARI,ARPA SARDEGNA